



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

Resoconti

Allegati

n. 117

2° Supplemento

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 17 luglio 2023

---

---

**INDICE****Commissioni permanenti**4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:*Plenaria (pomeridiana) . . . . .* Pag. 3

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Lunedì 17 luglio 2023

**Plenaria**

**76<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TERZI DI SANT'AGATA**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 17,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta odierna antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che non sono pervenuti subemendamenti all'emendamento del Governo 20.100. Per l'emendamento 9.0.100, su cui è pervenuto un subemendamento del Gruppo del Misto, su richiesta di alcuni senatori e vista la complessità della materia trattata, propone di posticipare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 21 di oggi.

La Commissione conviene.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 4, 6, 11, 12, 13 e 14 luglio nonché della seduta antimeridiana odierna.

Con il parere favorevole del presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, e del sottosegretario Giuseppina CASTIELLO, previa ve-

rifica della presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.1.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo invitano al ritiro degli identici emendamenti 1.2 e 1.3 che, su richiesta dei proponenti, sono accantonati.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento del Governo 1.0.100.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'ambito di applicazione della disciplina introdotta, relativa alla fase transitoria delle crisi di impresa.

Dopo i chiarimenti forniti dal RELATORE, posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.0.100.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti al ritiro degli emendamenti 3.0.2, 3.0.1 e 3.0.3, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento 3.0.3, che si limita a riconoscere i diritti in materia di maternità.

Il rappresentante del GOVERNO motiva la contrarietà comunicando che è in preparazione una revisione organica e complessiva del rapporto tra amministrazione e magistrati onorari. Evidenzia, inoltre, che il richiamo al decreto legislativo n. 251 del 2001 appare errato, dovendosi riferire invece alla legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 160, recante ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il « Vertice di Genova ».

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) rimarca l'importanza di questi emendamenti, da lui già sottoscritti, che vanno a sanare una grave mancanza di tutela previdenziale che da troppi anni lede la dignità dei magistrati onorari che servono i cittadini, sopperendo alle carenze della magistratura ordinaria.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritiene più opportuno che tale questione di merito sia esaminata nella più idonea sede della Commissione giustizia.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) sottoscrive i tre emendamenti in esame, unitamente alla senatrice BEVILACQUA (*M5S*), e rimarca come, non essendo stati dichiarati inammissibili, anche questa risulta essere una

sede idonea di esame, e che urge affrontare il tema per restituire dignità a questa importante categoria di magistrati.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ricorda che la Commissione giustizia ha in passato fornito soluzioni meramente parziali e ribadisce l'opportunità di prevedere l'applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 251.

Posti quindi ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.0.2, 3.0.1 e 3.0.3.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.0.100.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 5.1.

Il RELATORE e del rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 5.2.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime perplessità essendo questo un emendamento del Comitato per la legislazione.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che si tratta di modifiche che incidono sulle norme generali relative alla contabilità dello Stato, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, mentre la disposizione del decreto richiama una formulazione specifica sugli scostamenti riguardante la materia pensionistica.

Il senatore MATERA (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 5.2.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Previo invito al ritiro, da parte del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 7.0.1 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G/755/13/4, pubblicato in allegato, che è accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 8.1.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.2 e 8.3.

L'emendamento 8.4 è accantonato, in attesa di ulteriore istruttoria da parte del Governo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 9.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime perplessità sulla contrarietà nei confronti di una norma che va nella direzione di ridurre le emissioni inquinanti delle vetture e di aumentare la sicurezza stradale.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'eccessiva riduzione dei limiti di velocità su determinati tipi di strade può determinare un effetto contrario rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere. La previsione di limiti eccessivamente ridotti, non giustificati da particolari situazioni quali, ad esempio, le condizioni plano altimetriche della strada o il traffico prevalente, potrebbe aumentare le violazioni degli stessi limiti, aumentando il rischio di incidenti. Evidenzia, inoltre, ulteriori incongruenze, tra cui l'indeterminatezza del soggetto competente a fissare il limite di velocità, nonché le definizioni di strada locale (che potrebbe essere anche extraurbana) o di strada scolastica che non è prevista dalla normativa. Ritiene quindi preferibile la formulazione presente nel testo dell'articolo 9, che rinvia a una valutazione caso per caso degli enti territoriali, senza apporre aprioristicamente limitazioni che potrebbero risultare non funzionali all'obiettivo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) avrebbe auspicato almeno una riformulazione, considerato che gli aspetti incongruenti sono superabili e che la finalità di migliorare l'ambiente e la sicurezza nelle zone scolastiche od ospedaliere è condivisa. Chiede, pertanto, un accantonamento.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) esprime la sua netta contrarietà ad una riduzione dei limiti di velocità fino 20 o 30 km/h che appare del tutto irrealistica e irragionevole, nonché foriera di costi e di inquinamento derivanti dalla conseguente necessità di segnaletica e di controlli.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) si associa alle valutazioni del senatore Borghi.

L'emendamento 9.1 è, quindi, accantonato.

È accantonato anche l'emendamento 9.0.100, in attesa della presentazione di eventuali subemendamenti.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro, dovendo altrimenti esprimere parere contrario, degli emendamenti riferiti

all'articolo 10, ad eccezione degli emendamenti 10.6, per il quale il parere è favorevole, e 10.8, per il quali il parere è favorevole con riformulazione.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira, quindi, gli emendamenti 10.3 e 10.10, mentre il senatore MATERA (*FdI*) ritira l'emendamento 10.1.

Su richiesta del senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il parere sull'emendamento 10.2 è contrario perché esso modifica in modo sostanziale una disposizione che è stata oggetto di specifica concertazione con i servizi della Commissione europea.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 10.2 è respinto.

L'emendamento 10.4 risulta decaduto per assenza del proponente.

Su richiesta del senatore LOREFICE (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il parere sull'emendamento 10.5 è contrario poiché esso introduce una limitazione all'utilizzo dei residui agricoli non soggetti ad abbruciamento, mentre la creazione di una filiera di valorizzazione dei sottoprodotti più sviluppata può essere, al contrario, un incentivo a ridurre la pratica dell'abbruciamento.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ritiene che con l'emendamento si va a porre chiarezza sulla materia e chiede di rivedere il parere contrario.

L'emendamento 10.5 è, quindi, accantonato.

La Commissione approva l'emendamento 10.6.

Su sollecitazione del senatore LOREFICE (*M5S*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il parere sull'emendamento 10.7 è contrario poiché esso introduce specificazioni con termini non univocamente definiti, tra cui per esempio « ecocompatibili » o « basso impatto ambientale », che non aggiungono elementi utili ai fini della procedura di infrazione e possono portare a incertezza interpretativa.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 10.7 è respinto.

Il senatore MATERA (*FdI*) accoglie la riformulazione dell'emendamento 10.8, proposta dal RELATORE e dal rappresentante del GOVERNO.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 10.8 (testo 2), pubblicato in allegato.

Su richiesta della senatrice ROJC (*PD-IDP*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la contrarietà all'emendamento 10.9 riguarda la copertura finanziaria degli oneri che da esso discendono.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 10.9.

L'emendamento 10.0.1 (testo 2) è accantonato, in attesa di ulteriore istruttoria da parte del Governo.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 11.1.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 11.2, su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 11.3.

Sugli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione unica, su cui il parere è favorevole.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) accoglie positivamente la proposta di riformulazione, che tiene conto di una parte delle richieste avanzate con gli emendamenti e che costituisce quindi un passo importante verso la stabilizzazione dei precari AFAM, oltre che verso la chiusura della procedura di infrazione. Chiede, tuttavia, di valutare specificamente l'estensione anche all'anno accademico 2023/2024, al fine di evitare l'ulteriore precarizzazione e l'ulteriore aumento dei ricorsi innanzi agli organi di giustizia, con conseguenti oneri aggiuntivi per l'Erario. Propone quindi di procedere a un'approvazione della riformulazione proposta, con l'impegno a valutare in Assemblea l'anticipazione all'anno 2023/2024.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) fa notare come la riformulazione sia maggiormente aderente agli emendamenti 11.6, 11.7 e 11.8, e meno agli emendamenti 11.4 e 11.5. Propone inoltre un accantonamento per valutare la possibilità di prevedere nell'emendamento l'anticipazione all'anno 2023/2024, considerato che le risorse necessarie sono, a suo avviso, già state stanziare.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE*) aggiungono la loro firma all'emendamento 11.4, come riformulato.



La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) condivide inoltre l'anticipazione all'anno 2023/2024, pur ritenendo che non vi siano più i tempi tecnici per procedere in tal senso. Prospetta quindi la possibilità di un ordine del giorno a tal fine.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) e la senatrice BEVILACQUA (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 11.6, come riformulato.

Le senatrici MALPEZZI (*PD-IDP*) e ROJC (*PD-IDP*) e i senatori SENSI (*PD-IDP*) e NICITA (*PD-IDP*) aggiungono la firma all'emendamento 11.7, come riformulato.

Posti quindi ai voti, sono approvati, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 11.4 (testo 2), 11.5 (testo 2), 11.6 (testo 2), 11.7 (testo 2) e 11.8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Con distinte votazioni e previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 11.9 (testo 2), 11.10 e 11.11.

Sull'emendamento 11.0.1, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede le motivazioni della contrarietà, in quanto la procedura di infrazione citata nell'articolo 11 riguarda anche il personale degli enti di ricerca pubblici, che hanno lavorato per anni con contratti a tempo determinato. Inoltre, l'emendamento va nella direzione di contenere la cosiddetta fuga dei cervelli.

Il rappresentante del GOVERNO precisa che la contrarietà è sia del Ministero dell'economia e delle finanze, per motivi di copertura finanziaria, sia del Ministero dell'università e della ricerca, e fa riferimento alla necessità di quantificazione e al fatto che i fondi utili allo scopo sono già oggetto di decreti di riparto. Prospetta inoltre la possibilità di valutare l'inserimento della norma in una prossima legge europea.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) concorda sull'impossibilità di quantificazione, ma chiede una possibile riformulazione, per risolvere la procedura di infrazione già in questa sede, considerata l'apertura manifestata dal Governo.

Propone quindi di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno con l'impegno del Governo a disporre in tal senso nel prossimo provvedimento utile, compatibilmente con la disponibilità di copertura finanziaria.

Risulta quindi accolto l'ordine del giorno G/755/14/4, pubblicato in allegato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 12.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento prevede solo un ulteriore aumento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed evidenzia che ognuno si prenderà la responsabilità delle proprie scelte.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 13.0.2 e 13.0.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Le senatrici ROJC (*PD-IDP*) e MALPEZZI (*PD-IDP*) e il senatore SENSI (*PD-IDP*) sottoscrivono anche l'emendamento 13.0.1.

Posti quindi ai voti, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.0.2 e 13.0.1.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.2 (testo 2), dovendo altrimenti esprimere parere contrario per motivi di copertura finanziaria.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene grave tale contrarietà, in quanto l'emendamento è volto a riconoscere ai docenti passati alla scuola secondaria, ai fini della ricostruzione della loro carriera, anche gli anni di insegnamento prestati nella scuola primaria. Ricorda inoltre che tale discrepanza porterà a numerosi ricorsi e a un aumento di spesa per lo Stato.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 14.2 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) precisa che la lettera *b*) riconduce il riconoscimento del servizio di insegnamento prestato, ai fini della ricostruzione della carriera, all'intero anno scolastico di 12 mesi.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

L'emendamento 14.3 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il senatore MATERA (*FdI*) e la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente gli emendamenti 14.4 e 14.5 (testo 3).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.6, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea che l'emendamento è volto ad estendere la norma anche alle scuole paritarie, che sono altra categoria rispetto a quelle pareggiate, così definite in passato e a cui la norma fa riferimento. Si tratta quindi di dare pari dignità agli insegnanti delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali ed esprime quindi perplessità sulla contrarietà del Governo.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) sottoscrive l'emendamento 14.6.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'emendamento va oltre i confini delineati nelle disposizioni dell'articolo 14, con un aumento degli oneri finanziari che non sarebbero coperti.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) condivide il principio dell'eguale riconoscimento tra i docenti statali e paritari, su cui ricorda che il Governo si è già adoperato. Riconosce tuttavia l'ostacolo economico e per questo motivo il suo emendamento 14.5 (testo 3) si limitava al riconoscimento ai soli fini giuridici e non anche economici. Ribadisce quindi il ritiro dell'emendamento, in attesa di una soluzione completa e organica a tale questione.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.6 è respinto.

*La seduta, sospesa alle ore 19,40, riprende alle ore 19,50.*

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.7, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) evidenzia che l'emendamento è volto a sanare l'irregolarità con l'Unione europea, prevedendo che a tutto il personale docente con contratto a tempo determinato sia garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico in vigore per il personale di ruolo. La norma evita possibili ricorsi, fondati su pronunce della Corte di giustizia su temi analoghi.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la contrarietà per motivi di copertura finanziaria.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 14.7 è respinto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 14.8.

Inoltre, con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati, con distinte votazioni, gli identici emendamenti 14.9 e 14.11.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 14.10, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ricorda che oltre ai posti vacanti, che pertanto non sono disponibili, vi sono anche i posti senza titolare.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 14.10.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 14.12.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 15.1, 15.3 e 15.4, dovendo altrimenti esprimere parere contrario per motivi di copertura finanziaria.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ritira l'emendamento 15.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/755/15/4, pubblicato in allegato, che è accolto con la clausola della compatibilità con la disponibilità di copertura finanziaria.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 15.3 e 15.4.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 15.0.1.

Il senatore MATERA (*FdI*) ritira quindi l'emendamento 15.0.1, trasformandolo nell'ordine del giorno G/755/16/4, pubblicato in allegato, che è accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 17.1.

Sull'emendamento 17.2, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione, su cui il parere è favorevole.

I proponenti accolgono la riformulazione e la Commissione quindi approva l'emendamento 17.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Similmente, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione dell'emendamento 18.1, su cui il parere è favorevole.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 18.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 18.2, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Su sollecitazione della senatrice ROJC (*PD-IDP*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la proposta emendativa, che individua direttamente con legge le autorità di frontiera competenti in materia di immigrazione e responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo, non tiene conto della necessità di emanare comunque un decreto ministeriale, al fine di dare attuazione all'articolo 3, paragrafo 1, punto 22), del regolamento (UE) 2017/2226.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 18.2 è respinto.

L'emendamento 18.3 (testo 3) è stato dichiarato improponibile.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dei subemendamenti 18.100/1 e 18.100/2, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Su richiesta della senatrice ROJC (*PD-IDP*), il rappresentante del GOVERNO chiarisce che la scelta del Governo è di concentrare le controversie contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera innanzi al giudice amministrativo, mentre il subemendamento prevede la giurisdizione ordinaria.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene che alla giustizia amministrativa debba essere affidata la tutela degli interessi legittimi pubblici, ma che resta l'inalienabile diritto dei soggetti interessati a poter ricorrere alla magistratura ordinaria, con tutte le tutele che questa comporta.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 18.100/1.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*), riprendendo le considerazioni del senatore Nicita, evidenzia la gravità di voler considerare il respingimento alla frontiera una mera questione amministrativa.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) si associa alla valutazione del senatore Sensi e chiede di conoscere quale sia l'elemento dell'emenda-

mento del Governo necessario a sanare o prevenire infrazioni, che lo rende ammissibile.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ricorda anche la normativa e i principi dell'ordinamento dell'Unione europea, espressi anche nella raccomandazione (UE) 2020/1365, sulle attività di ricerca e soccorso, e nella sentenza della Corte di giustizia, del 1° agosto 2022, nelle cause riunite C-14/21 e C-15/21, sulle ispezioni nelle navi da carico che svolgono attività di soccorso in mare.

Posto quindi ai voti, è respinto anche il subemendamento 18.100/2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 18.100.

Sull'emendamento 18.4 (testo 2), il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al ritiro o altrimenti un parere contrario, in quanto le fattispecie contemplate dalla proposta emendativa in esame non sono previste da alcun regolamento europeo.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) prende atto del parere contrario, motivato dall'assenza di un regolamento europeo da applicare, mentre si sarebbe aspettato una contrarietà per la ridondanza di una norma tautologica.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 18.4 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti 18.5 e 18.6, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.5 e 18.6.

Sull'emendamento 18.0.1, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione in cui si espunge il capoverso « 2-bis », sulla quale il parere è favorevole.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e i senatori SCURRIA (*Fdl*), MATERA (*Fdl*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) aggiungono la firma propria e convergono sulla riformulazione proposta.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede le motivazioni della necessità di introdurre tali sostanziali modifiche alla disciplina sui limiti all'esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Il rappresentante del GOVERNO illustra le modifiche apportate dalla proposta emendativa.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) esprime insoddisfazione.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che l'emendamento è basato sulla sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2023, nella causa C-700/21, sul mandato d'arresto europeo nei confronti di cittadini di Paesi terzi che dimorano o risiedono nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene di non comprendere la *ratio* della modifica proposta, in cui si fa riferimento alle persone residenti in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano.

Posti quindi ai voti, l'emendamento 18.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro del subemendamento 18.0.100/1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 18.0.100/1 è respinto.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede una sospensione per consentire la riunione del suo Gruppo di appartenenza.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di proseguire i lavori fino alle ore 21.

Sull'emendamento 18.0.100 (testo corretto), il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le motivazioni che sottendono tale proposta emendativa.

*La seduta, sospesa alle ore 20,40, riprende alle ore 20,45.*

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che l'emendamento si rende necessario al fine di dare seguito a quanto evidenziato nell'ambito del Caso ARES(2023) 2033572, prevedendo disposizioni, concordate con la Commissione europea, volte ad applicare la normativa sul diritto alla libera circolazione in ambito europeo anche ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, ai sensi della direttiva 2004/38/CE, mediante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 18.0.100 (testo corretto).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro dell'emendamento 19.0.1, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) chiede di conoscere le motivazioni della contrarietà.

Il PRESIDENTE relatore chiarisce che l'emendamento è volto a specificare che l'estensione a 30 giorni del periodo di diritto al recesso dal contratto è a tutela contro pratiche commerciali o di vendite aggressive o ingannevoli. Tuttavia, tale estensione non sembra condivisibile, in quanto il fine di tutelare i consumatori da pratiche commerciali o di vendita aggressive o ingannevoli costituisce l'obiettivo cui agganciare tale previsione e non esaurisce il novero delle fattispecie a cui applicare tale prolungamento dei termini di recesso, che ha come unico presupposto che il contratto sia concluso nel contesto di visite non richieste.

L'emendamento è quindi ritirato dai proponenti ed è fatto proprio dalle senatrici ROJC (*PD-IDP*) e MALPEZZI (*PD-IDP*), dai senatori SENSI (*PD-IDP*), NICITA (*PD-IDP*) e LOMBARDO (*Az-IV-RE*), e dalla senatrice BEVILACQUA (*M5S*).

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) ritiene che le norme a tutela del consumatore contro le pratiche commerciali scorrette non riguardino solo la fase successiva alla conclusione del contratto.

Il rappresentante del GOVERNO chiede l'accantonamento dell'emendamento per poter svolgere un approfondimento.

L'emendamento 19.0.1 è quindi accantonato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO propongono una riformulazione dell'emendamento 20.1, sulla quale il parere è favorevole.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la riformulazione.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 20.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 20.100 è accantonato.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottoscrive l'emendamento 21.3 e lo riformula in senso analogo agli emendamenti 21.1 e 21.2.



Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli identici emendamenti 21.1, 21.2 e 21.3 (testo 2), pubblicato in allegato, posti ai voti con unica votazione, sono approvati.

Le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e PELLEGRINO (*Fdi*) comunicano che ritirano gli identici emendamenti 1.2 e 1.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21,05.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 755

(al testo del decreto-legge)

**G/755/13/4 [già em. 7.0.1 (testo 2)]**

ZANETTIN, DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

premessi che:

con la sentenza del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

l'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, prevede la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle

scuole negli anni 1983-1991, limitatamente ai destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, e tenendo conto « del tempo trascorso »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione della borsa di studio a tutti ai medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, apportando le seguenti modificazioni all'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370:

a) al comma 1, sopprimere le parole da: « destinatari delle sentenze », fino a: « 283 del 1994 » e le parole: « nonché del tempo trascorso, »;

b) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

c) al comma 2, sopprimere la lettera b).

#### **G/755/14/4 (già em. 11.0.1)**

LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

premesso che:

la procedura di infrazione n. 2014/4231 specifica, nel parere motivato del 19 aprile 2023, che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dalle clausole 5 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, poiché non ha previsto sanzioni effettive e dissuasive nei casi di utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato, e ha previsto un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato, in relazione a una serie di categorie di lavoratori del settore pubblico tra cui i lavoratori degli enti di ricerca pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che al personale con mansioni di ricercatore e tecnologo degli Enti pubblici di ricerca (EPR) vi-

gilati dal Ministero dell'Università e della ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, stabilizzato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, siano riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso i medesimi enti ai fini giuridici ed economici, per intero, e a prevedere che i diritti economici derivanti da detto riconoscimento siano conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

---

**G/755/15/4 (già em. 15.1)**

BARBARA FLORIDIA, LOREFICE, BEVILACQUA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge, in ottemperanza alle indicazioni della Commissione europea contenute nel Caso ARES(2021) 5623843, estende il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e per il solo anno 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia riconosciuta, a decorrere dall'anno 2023, anche al personale docente con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, ovvero delle attività didattiche.

---

**G/755/16/4 (già em. 15.0.1)**

IANNONE, BUCALO, MATERA, SCURRIA, PELLEGRINO, NASTRI, SATTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 755 di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per

l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

premesso che:

la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20, stabilisce che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, nelle cause riunite C-40/20 e C-173/20, l'applicazione del comma 5, dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche ai ricercatori che abbiano prestato complessivamente sei anni di servizio nella qualità di dottori di ricerca e titolare di assegni di ricerca.

---

#### **Art. 10.**

#### **10.8 [testo 2 (Comitato Legislazione)]**

CATALDI, MATERA

*Al comma 5, sostituire le parole: « e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti » con le seguenti: « , per la produzione di materiali e prodotti e per altre finalità ».*

---

**Art. 11.****11.4 (testo 2)**

BUCALO, IANNONE, PELLEGRINO, MATERA, SCURRIA, NASTRI, SATTA, MURELLI, CLAUDIO BORGHI, SALVITTI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

“9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione.

tuzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura" ».

---

### 11.5 (testo 2)

ZANETTIN

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

“9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o

con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura" ».

### 11.6 (testo 2)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, LOREFICE, BEVILACQUA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

“9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,



dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura" ».

---

### 11.7 (testo 2)

VERDUCCI, D'ELIA, MALPEZZI, ROJC, SENSI, NICITA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

“9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e),

della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura” ».

---

**11.8 (testo 2)**

LOMBARDO, DURNWALDER

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

« 3-bis. All'articolo 59 della legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis., è aggiunto il seguente:

“9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale Istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per Istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede al-

tresi un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo nella medesima istituzione accademica che ha bandito la procedura" ».

---

## Art. 18.

### 18.1 (testo 2)

ROJC, GIORGIS, MALPEZZI

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-quinquies, alinea, sostituire le parole: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226 » con le seguenti: « Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4), 22) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226 ».*

---

### 18.0.1 (testo 2)

MALAN, ROMEO, RONZULLI, BIANCOFIORE, MURELLI, SCURRIA, MATERA, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 18-bis.

*(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)*

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis:

1) al comma 2, le parole: "la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risiede o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso e l’inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano, e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione.”;

b) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19.

*(Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari)*

1. Se il reato in base al quale il mandato d’arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l’applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

2. Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un’azione penale nei confronti di cittadino italiano o di persona legittimamente ed effettivamente residente in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, l’esecuzione del mandato può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*.” ».

**Art. 20.****20.1 (testo 2)**

CENTINAIO, MURELLI, CLAUDIO BORGHI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), capoverso 3-bis, sostituire il periodo: « Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. » con il seguente: « Il giudice, sentite le parti, procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. »;*

b) *alla lettera e), numero 2, sostituire le parole: « decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71 » con le seguenti: « decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 ».*

---

**Art. 21.****21.3 (testo 2)**

LOMBARDO, DURNWALDER

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « è abrogato » aggiungere le seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».*

---



